



GLI ATTI PROCESSUALI

DOPO LA RIFORMA CARTABIA

Riforma d.lgs. 150/2022

2

Processo telematico

- Formazione «a distanza» attività del procedimento e Partecipazione «a distanza» al procedimento (artt. 133-bis e 133-ter c.p.p.)
- Conoscenza attività del procedimento (notificazioni – artt. 148-171 c.p.p.)

Digitalizzazione degli atti – artt. 110 -111-ter c.p.p.

- Atti processuali redatti e conservati in forma di documento informatico
- Deposito degli atti
- Fascicolo informatico

Forme di documentazione – art. 134 c.p.p.

- Previsto il ricorso generalizzato alla riproduzione audiovisiva o fonografica

Procedimento penale

sequenza di atti legati tra loro da una relazione logica per cui un atto legittima il successivo ed è a sua volta legittimato dal precedente, con l'obiettivo di produrre l'**atto finale**

Categorie concettuali

ATTO

- identifica ciò che si compie nel procedimento penale, da parte dei soggetti del procedimento e a cagione di questo

DOCUMENTO

- attività svolta al di fuori del procedimento penale e a prescindere da esso, ma che assume rilevanza per il procedimento penale

Forma degli atti

(art. 110 c.p.p.)

5

Documento informatico

- **Di regola**, quando per l'atto è **richiesta la forma scritta**, questo è redatto e conservato in forma di documento informatico, in maniera tale da assicurare autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, interoperabilità e, ove previsto la segretezza

Documento analogico

- **Eccezionalmente**, l'atto redatto per esigenze peculiari **in formato non informatico**, viene **convertito senza ritardo in copia informatica**

Tipologia degli atti

Atti di parte

- Richieste
- Memorie

Atti del giudice

- Sentenza
- Ordinanza
- Decreto

Procedimento in camera di consiglio – art. 127 c.p.p.

7

MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

Disciplina generale (modello-base) che si applica in molti casi, quando deve essere adottato un provvedimento incidentale (ma non è escluso anche definitivo di una determinata fase)

Modello semplificato con contraddittorio anche cartolare e partecipazione facoltativa delle parti


Possibilità di deroghe al modello-base, sia verso l'alto (potenziamento di alcune garanzie) che verso il basso (riduzione di garanzie)

Previste espresse ipotesi di nullità relativamente alla convocazione e all'intervento delle parti nel procedimento

Documentazione degli atti

8

– artt. 134-142 c.p.p.



Le modalità di documentazione

Il verbale redatto in forma riassuntiva è sempre accompagnato dalla riproduzione audiovisiva o fonografica

Il verbale redatto in forma integrale sarà accompagnato dalla riproduzione audiovisiva o fonografica se la verbalizzazione integrale è ritenuta insufficiente

Alla fonoregistrazione o videoregistrazione segue, di regola, **la trascrizione** (art. 139 c.p.p.), salvo rinuncia delle parti; con la riforma la trascrizione in molti casi diventa facoltativa

Segreto e pubblicità degli atti

10

SEGRETEZZA INTERNA

art. 329
c.p.p.

- Gli atti di indagine compiuti da PM e polizia giudiziaria
- Le richieste di autorizzazione al compimento di atti del P.M. e gli atti del giudice che provvedono sulle richieste (*modifica introdotta d. lgs. 216/2017*)
- Permane fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini


SEGRETEZZA ESTERNA

art. 114
c.p.p.

- Divieto di pubblicazione con ogni mezzo e in qualunque forma degli atti coperti da segreto
- Divieto di pubblicazione anche parziale degli atti non più segreti fino alla chiusura delle indagini o dell'udienza preliminare, **ad eccezione dell'ordinanza cautelare** (*modifica introdotta d. lgs. 216/2017*)

Tempi degli atti

11



Lingua degli atti

art. 109 c.p.p.

12

REGOLA

Gli atti
processuali
sono redatti
in lingua
italiana

- **ECCEZIONE 1** = garantita l'attività processuale (esame e interrogatorio) nella lingua madre per i cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta che ne facciano richiesta
- **ECCEZIONE 2** = garantita la traduzione degli atti nella lingua madre a loro indirizzati per i cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta che ne facciano richiesta

Diritto all'interprete e alla traduzione

(art. 143 c.p.p. per l'imputato)

Garantita la presenza gratuita di un interprete per l'imputato che non parli la lingua italiana

Garantita la traduzione gratuita di **atti fondamentali** per l'imputato che non parli la lingua italiana

Possibile la traduzione gratuita di altri atti, disposta dal giudice anche a richiesta dell'interessato, quando risultino essenziali per la comprensione delle accuse

Diritto all'interprete e alla traduzione

(art. 143-bis c.p.p. per la persona offesa)

La presenza di un interprete è assicurata al dichiarante e alla persona offesa che non parlino la lingua italiana

Il diritto all'interprete è assicurato anche alla persona offesa che non parla la lingua italiana che intenda partecipare ad un'udienza e ne abbia fatto richiesta

Garantita la traduzione di atti in dialetto non facilmente intellegibile o in una lingua straniera al dichiarante che non parli la lingua italiana

La traduzione gratuita di atti che contengano informazioni utili all'esercizio dei diritti spetta alla persona offesa che non parla la lingua italiana



LE INVALIDITÀ PROCESSUALI

[INESISTENZA]

NULLITÀ

INUTILIZZABILITÀ

INAMMISSIBILITÀ

DECADENZA

Concetto di fattispecie

16

insieme degli atti e/o fatti
giuridici da cui si fanno
discendere effetti giuridici



Fatto giuridico

L'avvenimento, la situazione prevista dalla fattispecie al cui verificarsi è ricollegata la produzione di un *effetto giuridico*

- *Decorso del tempo*
- *Morte di una persona*

Atto giuridico

il Comportamento
Umano rilevante per l'ordinamento giuridico **in quanto volontario**

- *Testamento*
- *Contratto*

Il comportamento umano (volontario o involontario) realizzatosi nell'ambito del procedimento penale (e a cagione di questo) che si inserisce nella sequenza di atti necessari e sufficienti a determinare la decisione finale del giudice

- **RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**
- **SENTENZA**

FATTISPECIE DELL'ATTO GIURIDICO

19

Requisiti *sine quibus non* $X = a+b+c$

$$X = a+b+c \longrightarrow Y$$

Dove X è l'atto e a , b e c sono gli elementi necessari per la sua formazione e per la produzione dell'effetto y

PERFEZIONE ED EFFICACIA

20

Gli atti processuali penali sono a forma vincolata

PERFEZIONE DELL'ATTO

(conformità al modello
legale)

Efficacia

capacità di
produrre effetti
giuridici

IMPERFEZIONE DELL'ATTO

(mancanza di uno degli
elementi **necessari**)

Inefficacia

incapacità di
produrre effetti
giuridici

Elementi accessori = non incidono sull'efficacia

21

FATTISPECIE IMPERFETTA = mancanza o irregolarità di un **ELEMENTO ACCESSORIO** e presenza di tutti gli elementi necessari alla produzione degli effetti

$$a+b+c+d = y$$

(a,b,c, sono gli elementi necessari e sufficienti alla produzione degli effetti tipici e **d** è l'elemento accessorio non rilevante ai fini della produzione degli effetti – si determina una mera irregolarità) – l'atto, pur imperfetto, produce i suoi effetti

Principio di conservazione degli atti imperfetti

22



L'atto imperfetto produce effetti precari che possono essere caducati attraverso l'esercizio del potere di annullamento

La pronuncia del giudice che rilevi il vizio determina l'inefficacia

L'INVALIDITÀ è l'anello di congiunzione tra imperfezione ed inefficacia

È la sanzione processuale per l'imperfezione dell'atto

È la misura dell'imperfezione in termini di efficacia dell'atto

La sanatoria

stabilizza l'efficacia precaria dell'atto imperfetto e risponde al principio di conservazione degli atti

23

FATTISPECIE IMPERFETTA = mancanza o irregolarità di un **ELEMENTO NECESSARIO** e incapacità dell'atto di produrre gli effetti tipici

$a+b+\underline{c} \neq y$ (elemento c irregolarmente formato non consente alla fattispecie $a+b+\underline{c}$ di produrre l'effetto tipico y)

FATTISPECIE SOSTITUTIVA: possibilità per la fattispecie imperfetta di produrre gli effetti tipici per intervento di una **SANATORIA**

$a+b+\underline{c}+S = y$ (la sanatoria **S** consente all'atto, pur in presenza dell'elemento c irregolarmente formato, di produrre gli effetti tipici)

Tipologia delle invalidità

24

Inesistenza

- di creazione giurisprudenziale

Nullità

- Specie tipica di invalidità degli atti processuali

Inutilizzabilità


- Invalidità delle prove

Decadenza

- Invalidità impropria

Inammissibilità

- Invalidità delle domande di parte





**Specie tipica di invalidità per
l'inosservanza della forma
dell'atto prevista da una
norma**

**Governata dal principio di
tassatività**

SISTEMA CHIUSO

(art. 177 c.p.p.)

CLASSIFICAZIONE DELLE NULLITÀ

26

Secondo la tecnica di previsione

- Generali
- Speciali

Secondo il regime processuale

(trattamento del vizio)

- Assolute
- A regime intermedio
- Relative

Nullità generali: previsione

art. 178 c.p.p.

27

Lettera A Giudice

- Condizioni di capacità
- Numero di giudici richiesto per la costituzione dei collegi giudicanti

Lettera B Pubblico ministero

- Iniziativa nell'esercizio dell'azione penale
- Partecipazione al procedimento

Lettera C Imputato e altre parti

- Intervento, assistenza, rappresentanza
- Citazione a giudizio del querelante e dell'offeso

(art. 179 c.p.p.) ASSOLUTE

Insanabili e rilevabili
d'ufficio in ogni stato e
grado del procedimento

Capacità del
giudice

Numero dei giudici

Iniziativa nell'azione
penale del p.m.

Omessa citazione
dell'imputato

Assenza del difensore
nei casi di presenza
obbligatoria

(art. 180 c.p.p.)

A REGIME INTERMEDIO

Sanabili entro termini
predeterminati e rilevabili anche
d'ufficio

Partecipazione del
p.m. al procedimento

Diritto di difesa delle
parti e citazione del
querelante e della
persona offesa

**NULLITÀ GENERALI:
regime processuale**

PREVISIONE

Indicate
esplicitamente da
singole norme

**REGIME
PROCESSUALE**

Se non riconducibili
all'art. 178

RELATIVE
Art. 181

Sanabili

Eccepite
dalle parti

ASSOLUTE

Art. 179 comma 2

Insanabili

Rilevate
d'ufficio

NULLITÀ SPECIALI
categoria residuale

Esemplificazione

30

art. 369 c.p.p.

INFORMAZIONE DI GARANZIA

- **NO** previsione espressa di nullità

art. 109 c.p.p.

LINGUA DEGLI ATTI

- **SI** previsione espressa di nullità

Deducibilità delle nullità – art. 182

riguarda le «intermedie» e le «relative»

31

Non possono essere dedotte

Da chi vi ha dato o concorso a darvi causa

Da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata

In caso di presenza alla formazione dell'atto

La nullità deve essere dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo

I termini per dedurre le nullità sono perentori

A pena di decadenza

ART. 183 C.P.P. CAUSE GENERALI DI SANATORIA

SANATORIA



CONDIZIONE AL
VERIFICARSI DELLA QUALE
L'ATTO IMPERFETTO
(carente di uno degli
elementi necessari)
PRODUCE L'EFFETTO
TIPICO

ACQUIESCENZA

CONSEGUIMENTO
DELLO SCOPO

Art. 184 c.p.p.
CAUSE SPECIALI riguardanti
citazioni, avvisi e
comunicazioni per la
comparizione

Ulteriori
cause di
SANATORIA

La parte
interessata è
comparsa

La parte
interessata
ha rinunciato
a comparire

ART. 185 C.P.P.



Effetti della
dichiarazione
di nullità

Comma 1

Derivazione

Comma
2

Rinnovazione

Comma
3

Regressione

ESERCITAZIONE

Inosservanza di disposizioni di legge:
individuazione delle conseguenze

35

DISPOSIZIONE NORMATIVA

PREVISIONE ESPRESSA DI NULLITÀ

Riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178

NON riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178

**Nullità
assoluta**
(art. 179
comma 1)

**Nullità a
regime
intermedio**
(art. 180)

**Nullità
relativa**
(art. 181)

ESERCITAZIONE

Inosservanza di disposizioni di legge:
individuazione delle conseguenze

36

DISPOSIZIONE NORMATIVA

MANCANZA DI PREVISIONE ESPRESSA DI NULLITÀ

Riconducibile ad una
delle categorie generali
previste dall'art. 178

NON riconducibile ad
una delle categorie
generali previste dall'art.
178

**Nullità
assoluta**
(art. 179
comma 1)

**Nullità a
regime
intermedio**
(art. 180)

Irregolarità